I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 451/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo alla concessione, nei nuovi Stati membri, dei certificati che danno diritto al regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b) bb), del regolamento (CEE) n. 805/68, per il primo trimestre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto (2) ad esso allegato,

considerando che il bilancio estimativo delle carni destinate all'industria di trasformazione per il 1973 è elaborato tenuto conto del fabbisogno dei nuovi Stati membri;

considerando che detto bilancio estimativo entra in linea di conto per il rilascio dei titoli che danno diritto al regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b) bb), del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alle modalità particolari di applicazione per il regime di titoli d'importazione, d'esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1524/72 (4), tali titoli sono rilasciati una volta al trimestre, il ventunesimo giorno del primo mese di ciascun trimestre, e sono validi 90 giorni e decorrere dalla data del loro rilascio;

considerando che la rigorosa applicazione della regolamentazione comunitaria esclude i nuovi Stati membri da una procedura che va a beneficio degli operatori della Comunità nella sua composizione originaria per importazioni da effettuarsi nel periodo 22 gennaio — 23 aprile 1973;

considerando che è opportuno porre fin dal 1° febbraio 1973 gli operatori dei nuovi Stati membri su un piano di parità con gli operatori della Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli operatori dei nuovi Stati membri possono beneficiare fin dal primo trimestre 1973 del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b) bb), del regolamento (CEE) n. 805/68, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) presentazione delle domande di titoli da parte degli interessati entro la prima decade di gennaio 1973,

b) costituzione del deposito cauzionale previsti all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 relativo a detti titoli,

c) comunicazione alla Commissione, da parte delle competenti autorità nazionali, entro le ore 16.00 dell'11 gennaio 1973, mediante telescritto, delle domande di cui alla lettera a).

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 28.
(3) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(4) GU n. L 162 del 18. 7. 1972, pag. 15.

2. I titoli che danno diritto al regime speciale all'importazione sono rilasciati nei nuovi Stati membri a partire dal 1° febbraio 1973, in conformità al regolamento (CEE) n. 2637/70.

Tali titoli sono applicabili sino al 23 aprile 1973.

Articolo 2

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 è subordinata alla constatazione da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 805/68, dell'adempimento delle condizioni enunciate in detto articolo'.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI